



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

N.

Reg.Dec.

N. 9432 Reg.Ric.

ANNO 2000

DECISIONE

sul ricorso n.9432/2000 proposto dai Ministeri del Tesoro e della Pubblica Istruzione e dal Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Cordiano Anna Adriana, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Campagnola e Maurizio Nucci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Lutezia n.8;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 6 luglio 2000, n. 1250;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata;

Vista la memoria depositata dall'appellata a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2001 relatore il Consigliere

Francesco Caringella. Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso proposto dalla signora Cordiano Anna Maria, insegnante elementare assunta in ruolo con decorrenza giuridica 1.10.1969 ed economica 12.11.1969 e collocata in quiescenza in data 1.9.1999, avverso il decreto dirigenziale n. H001473 del 29.6.1969, nella parte in cui assoggetta parte dei servizi preruolo prestati dalla ricorrente a riscatto con oneri a carico della stessa.

Appellano le amministrazioni in epigrafe specificato, che eccepiscono l'inammissibilità e deducono l'infondatezza nel merito del ricorso originario.

Resiste l'appellata, che affida al deposito di memoria l'ulteriore illustrazione della propria posizione difensiva.

All'udienza del 14 dicembre 2002 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Non può trovare accoglimento il primo motivo di appello con il quale le amministrazioni appellanti ripropongono l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 62 del TU n. 1214/1934 e degli articoli 1 e 6 della legge n.19/1994, in merito alla parte della domanda introduttiva che riguarda il computo del trattamento pensionistico.

L'Adunanza Plenaria di questo Consesso, sulla scorta di un iter argomentativo dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, ha affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare, sulla quale, invece, la giurisdizione è del giudice amministrativo (C. Stato, ad. plen., 1 dicembre 1995, n. 32; vedi anche sezione IV, 23 febbraio 1998, n. 329 e, da ultimo, sezione VI, 12 febbraio 2001, n. 671).

Pertanto, spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, e non alla Corte dei conti, la cognizione di controversia relativa all'accertamento dell'obbligo gravante sulle amministrazioni evocate in giudizio di regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente, riferita ai servizi pre-ruolo svolti, senza alcun onere per la stessa, sia ai fini del trattamento di quiescenza che ai fini del computo dell'indennità di buonuscita (cfr., per la giurisdizione del giudice amministrativo sul riscatto dei servizi pre-ruolo, ancorché la controversia sia insorta ai fini dell'accertamento del servizio utile per la pensione, si vedano le sezioni Unite Corte Cassazione 27 aprile 1995, n. 4674; Cons. Stato, sezione VI, 21 settembre 1987, n. 739; 1° settembre 1999, n. 1136; vedi anche sul tema Cons. Stato, ad. plen., 13 febbraio 1989, n. 3).

2.2. Venendo al merito della controversia, il Collegio deve rammentare in punto di fatto che dalla documentazione versata in atti,

relativa ai servizi pre-ruolo prestati dalla ricorrente originaria quale incaricata e supplente nel periodo compreso tra l'1.2.1961 e l'11.11.1969, si ricava che:

- a) detti servizi erano assistiti dall'obbligo di iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- b) per essi, è stata trattenuta sulla busta paga della ricorrente la quota parte dei contributi a suo carico;
- c) l'amministrazione non ha adempiuto all'obbligo di versare all'I.N.P.S. i relativi contributi previdenziali.

Tanto premesso sul versante fattuale, il punto di diritto controverso concerne la computabilità nella pensione statale ex se, senza riscatto con oneri a carico del dipendente, dei servizi preruolo prestati in qualità di supplente per i quali la mancata copertura assicurativa derivi dall'inadempimento dell'obbligo dell'amministrazione di versare i contributi previdenziali pur ritualmente trattenuti sulla busta paga della ricorrente.

Il Collegio non condivide la tesi ermeneutica posta a fondamento dell'atto di appello alla stregua della quale, per i periodi di servizio in relazione ai quali non risultano versati i contributi assicurativi, troverebbe applicazione il disposto dell'art. 28 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con la conseguenza che essi sarebbero computati a domanda mediante riscatto. In sostanza, secondo le amministrazioni ricorrenti in secondo grado, la norma, finalizzata alla risoluzione delle incertezze interpretative e delle difficoltà di accertamento di pregresse e spesso remote posizioni assicurative, avrebbe individuato nella "provvista" assicurativa il criterio in base al quale

procedere alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi alle dipendenze dello Stato fino al 1° giugno 1974. Di qui la conclusione secondo cui ai fini del computo non sarebbe più rilevante la mera iscrizione ovvero la potenziale iscrivibilità per obbligo legislativo, bensì l'avvenuto materiale versamento dei contributi previdenziali per i singoli periodi valutabili (in questo senso la deliberazione della sezione di controllo della corte dei Conti 20 gennaio 1984, n. 1414).

A tale linea argomentativa la Sezione deve opporre, sul piano schiettamente letterale, che l'articolo 28 della citata legge n. 177/1976, prevede espressamente il computo a domanda mediante riscatto dei "servizi comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974...sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa". La disposizione, volta a disciplinare in via transitoria le posizioni maturate anteriormente al varo dell'articolo 11 del T.U. n. 1092/1973, richiede *expressis verbis* la presentazione domanda di riscatto per i soli servizi sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e non invece per quelli per i quali, nonostante l'iscrizione, l'amministrazione non abbia ottemperato all'obbligo di versamento dei contributi. Ne deriva, sempre sul piano rigorosamente positivo, che la norma in parola, dettata in coincidenza con una modifica a regime della disciplina in *subiecta materia*, ricollega all'iscrizione dell'assicurazione la nascita del diritto alla valutazione ai fini pensionistici del servizio reso senza subordinarlo al versamento dei contributi assicurativi prescritti e, in definitiva, senza annettere alla copertura assicurativa "reale" carattere costitutivo o, se carente, valenza preclusiva.

All'argomento squisitamente letterale si affianca la valorizzazione della ratio della disciplina di che trattasi, intesa ad evitare che il dipendente debba subire il pregiudizio rappresentato dalla presentazione di domanda di riscatto con oneri a suo carico per effetto dell'inadempimento dell'amministrazione rispetto all'obbligo legale di versamento dei contributi in relazione a servizi coperti dall'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per i quali la quota di pertinenza del dipendente sia stata regolarmente trattenuta dalla busta paga.

Si deve inoltre osservare, quanto ai servizi prestati dall'appellata nella qualità di incaricata, che essi erano assoggettati a ritenuta con conto entrata Tesoro, nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, in virtù delle disposizioni contenute nella legge 28 luglio 1961, n. 832, come modificata dalla legge 27 agosto 1962, n. 1461.

Giova, infine, rammentare in punto di fatto che la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta in via parziale dalla stessa amministrazione, risultando in atti che, con riguardo al servizio prestato nel torno di tempo compreso tra il 10.10.1964 ed il 30.9.1965 presso la scuola elementare "P. Gallappi" di Reggio Calabria, il Provveditore agli Studi, con nota n.58895/1 del 6.5.1999, aveva invitato il direttore didattico a "regolarizzare, ora per allora, la posizione contributiva dell'insegnante".

3. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione dell'appello. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge

il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO	Presidente
Sergio SANTORO	Consigliere
Luigi MARUOTTI	Consigliere
Giuseppe ROMEO	Consigliere
Francesco CARINGELLA	Consigliere Est.

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria